



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ORDINANZA N. 341 DEL - 6 DIC. 2010

PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA DEL
PORTO DI VENEZIA.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n° 84 del 28.01.1994 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 8, 9, 13 e 20 comma 5;

VISTO il D.M. 01.07.2008, emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente di questa Autorità Portuale;

VISTO l'art. 1, comma 984 della Legge Finanziaria n. 296 del 27.12..2006 dei servizi di sicurezza;

VISTI il Regolamento CE 725 del 2004, il Decreto Ministeriale 83 T PNSM del 20.06.2007 emesso dal Ministero dei Trasporti, il Decreto Legislativo n. 203/2007 in tema di Port Security;

VISTA l'ordinanza APV n. 336 del 11.03.2010 "Autorizzazione all'accesso nell'ambito del Porto di Venezia e rilascio dei singoli titoli di ammissione per l'accesso di persone e veicoli";

TENUTO CONTO delle attuali ed indifferibili esigenze di questa Amministrazione di adeguare le misure di sicurezza con adeguati programmi di potenziamento;

VISTI i Protocolli d'intesa tra APV e Capitaneria di Porto per interventi volti al miglioramento della security del Porto di Venezia, Reg. APV n. 1219 del 18.05.2007 e n. 1252 del 20.12.2007, in cui le misure adottate da APV vengono riconosciute come idonee e propedeutiche all'emanando Piano di Sicurezza Portuale;

VISTO il parere della Capitaneria di Porto di approvazione delle procedure di sicurezza in uso nel Porto di Venezia, prot. APV n.13540 del 30.10.2008;

VISTA la "Valutazione di Sicurezza del Porto di Venezia" approvata con decreto C.P. n° 732 del 23.12.2009;





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

TENUTO CONTO che l'APV ha sviluppato un progetto complessivo di sicurezza in parte finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Ministeriale del 25.02.2004 ed in parte con risorse proprie;

RITENUTO di dover ripartire i costi sostenuti in funzione del servizio erogato.

ORDINA

ARTICOLO 1

I costi connessi ai servizi di sicurezza erogati sono ripartiti in relazione alla allocazione geografica degli stessi ed al livello di rischio così come descritto dalla "Valutazione di Sicurezza del Porto di Venezia" citata in premessa.

ARTICOLO 2

Al canone annuo di concessione demaniale è applicata una addizionale, espressa in €/ml. di accosto/banchina/pontile, come da tabella in Allegato 1 alla presente ordinanza.

ARTICOLO 3

Gli oneri di cui all'art. 2 vengono riscossi direttamente dall'Autorità Portuale di Venezia.

ARTICOLO 4

La presente ordinanza entra in vigore a far data dal 01.01.2011.





AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

ARTICOLO 5

Entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base delle spese sostenute l'anno precedente verranno aggiornati gli oneri di cui all'art. 2 per l'anno corrente.

ARTICOLO 6

Se, trascorsi giorni 15 (quindici) dalla data di emissione della richiesta, i soggetti obbligati non provvedano al pagamento, verrà addebitata una maggiorazione dell'importo dovuto in misura pari al tasso di riferimento, maggiorato di quattro punti percentuali.

ARTICOLO 7

Qualunque provvedimento e/o disposizione precedentemente assunta che risultasse in contrasto anche in parte con la presente ordinanza si intende abrogata o modificata nella parte a fare data dall'entrata in vigore della stessa.

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Costa

Allegati: c.s.



**AUTORITÀ PORTUALE
DI VENEZIA**

Allegato 1 Ordinanza APV n° <u>341</u> /2010	
Allocazione geografica	€/ml.
Accosti/banchine della sezione di Marittima – S. Biagio	322,00 €
Banchine Liguria – Emilia Romagna – Piemonte – Aosta – Lombardia – Bolzano – Trento – Veneto – Cadore – Friuli Venezia Giulia	228,00 €
Accosti/banchine di Porto Marghera (ad esclusione di quelli alla riga precedente)	60,00 €

